



## CONTRATTO D'AFFITTO A TEMPO DETERMINATO

Il Sig. Darko Saravanja, proprietario del locale/magazzino oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato **il Locatore**)

e

La Sede Regionale di Tirana, Sezione Distaccata di Sarajevo, rappresentata dal Titolare Nino Merola (qui di seguito denominato **il Locatario**)

stipulano quanto di seguito

### Art. I

Il Locatore dà ed il Locatario prende in affitto il locale ad uso magazzino/garage sito a Sarajevo, in via Bjelave 89, con una superficie di 125 mq più spazio antistante ad uso parcheggio.

### Art. II

Il Locatario prende in affitto i locali di cui all'Art. I del presente contratto per l'immagazzinamento di arredi, attrezzature e documentazione d'ufficio e per il parcheggio di due autovetture di servizio della Sezione Distaccata di Sarajevo della Sede Regionale di Tirana.

### Art. III

Il canone mensile d'affitto dei locali di cui all'Art. 1 del presente contratto è di EURO 153,39 (in lettere: centocinquantatre e 0,39 euro) equivalenti a BAM 300,00 (in lettere: trecento marchi convertibili).

Il Locatario si impegna a pagare il canone d'affitto complessivo ogni mese sul conto corrente bancario indicato dal Locatore 338 900 259 234 6835 4000 275 9000 UNICREDIT BANK.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### Art. IV

In presente contratto ha una validità di 7 mesi dal 01.01.2019 al 31.7.2019.

### Art. V

Le spese dell'energia elettrica e spese di oneri comunali sono a carico del Locatore che si impegna a pagare direttamente alle Aziende nei termini previsti dalla legge.

### Art. VI

Le parti contraenti concordano che il termine di disdetta del presente contratto sia di 1 mese. La disdetta dovrà essere trasmessa per raccomandata con ricevuta di ritorno e farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Art. VII

Il Locatore si impegna a concedere in via continuativa l'uso del locale di cui all'art.1 in favore del Locatario in costanza delle attività istituzionali dell'AICS in Bosnia ed Erzegovina.

Art. VIII

Il Locatore si impegna ad effettuare le riparazioni straordinarie sulla struttura dell'edificio non causata dall'uso ordinario o dovute all'usura della muratura, delle installazioni elettriche, idriche e fognarie dell'edificio, o per motivi di forza maggiore. Il Locatore accetta che il Locatario, per motivi di miglior funzionalità effettui piccole riparazioni nell'edificio, quali dopo la scadenza del presente contratto rimarranno di proprietà del Locatore.

Il Locatario si impegna a effettuare le riparazioni dei danni causati dall'uso ordinario del locale/magazzino, o in caso di negligenza da parte dello stesso.

Art. IX

Le parti contraentisi impegnano a risolvere amichevolmente e di comune accordo tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto e qualora ciò non dovesse essere possibile, le parti pattuiscono di comune accordo l'affidamento di eventuali controversie alla competenza del foro comunale di Sarajevo, fatte salve le clausole derivanti dall'immunità diplomatica.

Art. X

Il presente contratto è stato redatto in 3 copie in lingua locale e 3 copie in lingua italiana, di cui 2 copie riceve il Locatario e una il Locatore.

Nel caso di eventuali controversie entrambe le versioni linguistiche sono equiparabili.

Art. XI

Le parti contraenti accettano tutti i diritti e gli impegni derivanti dal presente contratto, e lo sottoscrivono di propria mano per accettazione.

Tirana, \_\_\_\_\_

IL LOCATORE  
Darko Saravanja



IL LOCATARIO  
IL TITOLARE AICS TIRANA  
NINO MEROJA

